

Fondazione Rete Professioni Tecniche
Rimini

fondazionerpt.rimini@pec.it

Consiglio Notarile di Forlì e Rimini

cnd.forli@postacertificata.notariato.it

Collegio Interprovinciale Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di Forlì -
Cesena – Rimini

forli@pecagrotecnici.it

Ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Forlì-Cesena e Rimini

[protocollo.odaf.forli-cesena-
rimini@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it)

Coldiretti Rimini

rimini@pec.coldiretti.it

CIA Rimini

rimini@cia.legalmail.it

Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini

forli@pec.confagricoltura.com

OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni culturali, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

Premesso che:

- *l'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che la banca dati catastale viene aggiornata sulla base*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini - Ufficio Provinciale - Territorio – Via Coriano, 34
CAP. 47924 Rimini Tel. 0541 300111 -

e-mail: dp.rimini.uptrimini@agenziaentrate.it - pec: dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull'uso del suolo delle particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti interessati nel corso dell'anno e messe a disposizione dall'Agea;

- la *legge 29 novembre 2007, n. 222*, di conversione del *decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159*, prevede che *“In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 l’Agenzia del territorio (ora Agenzia delle Entrate) con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento”*;
- la pubblicazione dei risultati delle operazioni catastali aggiornate con i nuovi redditi è eseguita all'albo on line dei Comuni, ai sensi *dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69*;

con la presente si rende noto che il **31 dicembre 2024** è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia delle Entrate, contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l'aggiornamento delle particelle oggetto di variazione colturali nell'anno 2024.

Gli elenchi delle particelle aggiornate sono, inoltre, consultabili:

- sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- presso l'albo online del Comune di competenza, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- presso la sede della Direzione Provinciale di Rimini – UPT di Rimini, sito in via Coriano numero 34, Rimini, da lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00.

In tali elenchi sono riportati - in ordine crescente di foglio - per ogni particella variata, per intero o per una sua porzione, oltre agli identificativi catastali (provincia, comune, sezione foglio e particella) la qualità colturale catastale, la classe la superficie e i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione, ove presente.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini - Ufficio Provinciale - Territorio – Via Coriano, 34
CAP. 47924 Rimini Tel. 0541 300111 -

e-mail: dp.rimini.uptrimini@agenziaentrate.it - pec: dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Si allega manifesto.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'indirizzo di posta:

dp.rimini.uptrimini@agenziaentrate.it.

Si ringrazia come sempre per la fattiva collaborazione.

Cordiali saluti.

La Direttrice Provinciale
Domenica Geminiani
(*firmato digitalmente*)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini - Ufficio Provinciale - Territorio – Via Coriano, 34
CAP. 47924 Rimini Tel. 0541 300111 -

e-mail: dp.rimini.uptrimini@agenziaentrate.it - pec: dp.rimini@pce.agenziaentrate.it



**Direzione Provinciale di Rimini
Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio**

**Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali
oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli
organismi pagatori nell'anno 2024**

(ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni)

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2024 è prevista la pubblicazione del comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l'aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni culturali nell'anno 2024.

L'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell'anno 2024, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Come consultare gli aggiornamenti - Gli elenchi delle particelle aggiornate¹ sono disponibili anche sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere consultati presso l'albo *on line* del Comune di competenza, nonchè presso la sede della Direzione Provinciale di Rimini - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio sito in via Coriano, 34, previo appuntamento.

In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell'aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell'eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia di cui sopra.

Rimini, 19 dicembre 2024

¹ Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità culturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.